



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Luigi Pentangelo

Decreto n. 25/2020

Prot. N. 1406/2020

- Ai Sigg.ri giudici togati e onorari
- Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
- Ai Sigg.ri Responsabili delle Cancellerie e dei Settori Amministrativi
 - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
- Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
 - p.c. Al CSM (settimaemergenzacovid@cosmag.it)
 - p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
 - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

Oggetto: ulteriori misure organizzative per la gestione delle attività giudiziarie sino all'11 maggio 2020

Sommario:

PREMESSA.....	3
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE.....	6
UDIENZE SOSPESE.....	8
UDIENZE CIVILI NON SOSPESE.....	9
Procedimenti esclusi dalla sospensione.....	9
Ratio della norma di cui all'art. 83, comma 3, D.L 18/2020.....	10
Udienze che riguardano procedimenti esclusi dalla sospensione	11
Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.....	11
Tipologie (a titolo semplificativo).....	11
Modalità di svolgimento.....	12
Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.....	13
Tipologie (a titolo esemplificativo).....	13

Modalità di svolgimento.....	14
Udienze civili dichiarate ad hoc urgenti e che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti	17
Tipologie (a titolo esemplificativo)	17
Modalità di svolgimento.....	18
Criteri preferenziali nella scelta della forma, scritta o da remoto, della trattazione.....	18
In generale.....	18
In particolare:	19
Settore espropriazione immobiliare	19
1. Udienza ex art. 569 c.p.c.....	20
2. Attività dell'esperto stimatore.	20
3. Attività del custode giudiziario.	21
4. Attività di liberazione degli immobili pignorati.	21
5. Le vendite e l'attività del professionista delegato.	22
5.1 Vendite fissate nel periodo di sospensione.	22
5.2. Vendite già fissate sino al 30 giugno 2020.	24
5.3. Ri-calendarizzazione delle vendite differite	26
6. Emissione dei decreti di trasferimento ex art.586 c.p.c.	26
7. Progetti di distribuzione - approvazione in assenza parti.	27
8. Ruoli di udienza.....	27
9. Ulteriori attività.	28
Settore fallimenti e procedure concorsuali	28
<u>1.</u> Udienze prefallimentari	28
<u>2.</u> Aste fallimentari in corso e attività dei collaboratori del GD	28
<u>3.</u> Istruzioni operative per i curatori.....	30
Settore VG	31
<u>1.</u> Procedimenti non soggetti a sospensione	31
<u>2.</u> Amministrazioni di sostegno.	31
<u>3.</u> Procedimenti VG collegiali in materia di famiglia.	32
<u>4.</u> Altri procedimenti di VG.	32
UDIENZE PENALI NON SOSPESE	33
UDIENZE DEI GIUDICI DI PACE NON SOSPESE	42
CLAUSOLA DI RISERVA	43

PREMESSA

Visto il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 contenente *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

Visto, in particolare, l'art. 83 D.L. n. 18/2020 secondo cui:

<<5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.>>

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23/20 secondo cui *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020"*;

Ritenuto che la suddetta proroga del termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020, unitamente al perdurare dell'emergenza da coronavirus, conduce a disporre la proroga d'efficacia delle misure già in precedenza adottate come mezzo idoneo a contenere il rischio di diffusione dell'epidemia;

Ritenuto, poi, opportuno, ai sensi del comma 5 in combinato disposto con il comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, ulteriormente adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa;

Viste le linee guida deliberate dal CSM in data 5 marzo, 11 marzo e 26 marzo 2020;

Visti i propri precedenti provvedimenti: decreto n. 14/2020 con oggetto <<linee guida concordate in sede distrettuale per la gestione delle attività giudiziarie dopo il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020>>; decreto n. 16/2020 con oggetto <<disposizioni organizzative per la gestione delle

attività in materia di esecuzione forzata civile dopo il D.L. n. 11 dell'8/3/2020>>; decreto n. 17/2020 con oggetto <<disposizioni organizzative per la gestione delle attività in materia di procedure concorsuali dopo il D.L. n. 11 dell'8/3/2020>>;

Visto, il protocollo per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza di convalida dell'arresto o del fermo e giudizio direttissimo (390 ss., 449 ss. CPP), adottato il 23 marzo 2020 d'intesa tra Tribunale di Lagonegro, Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lagonegro, Consiglio dell'ordine degli Avvocati Di Lagonegro, Camera Penale di Lagonegro;

Tenuto conto degli orientamenti sinora manifestati dai giudici;

Tenuto conto della particolare situazione organizzativa del Tribunale di Lagonegro quanto a livello di innovazione tecnologica, di tempi e modi d'intervento della assistenza tecnica, delle forme di trattazione sinora adottate, delle prassi del Foro locale;

Tenuto conto della particolare situazione del circondario del Tribunale di Lagonegro: riscontrata presenza di focolai epidemiologici nel vasto territorio della Valle di Diano: verifica di casi di contagio all'interno del Palazzo di Giustizia di Lagonegro; intervenuta segnalazione di unità del personale addetto al tribunale di Lagonegro entrate in contatto stretto con casi di insorgenza di positività COVID-19; applicazione della misura della sospensione cautelativa dalle attività di servizio nei confronti di 6 unità del personale amministrativo abitanti in comuni posti in quarantena con ordinanze dei Presidenti della Regione Campania e Basilicata;

Consultato il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale:

nel CIVILE, in conseguenza del fatto che alcuni Comuni del Circondario di Lagonegro sono da poco "usciti" dalla cosiddetta "zona rossa", così impedendo agli avvocati ivi residenti di dotarsi dei necessari dispositivi informatici, ha manifestato la "preferenza" (per il rinvio d'ufficio oltre il 30 giugno p.v. oppure) per la "trattazione scritta" ai sensi della lettera h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n.18/2020 rispetto alla trattazione da remoto ai sensi della lettera f) del medesimo articolo, fermo restando che per il resto concorda sull'utilizzo delle modalità di partecipazione all'udienza da remoto e delle modalità di gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta previste dal CSM d'intesa con il CNF;

nel PENALE ha richiamato il protocollo per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza di convalida dell'arresto o del fermo e giudizio direttissimo (390 ss., 449 ss. CPP), adottato il 23 marzo 2020 d'intesa tra Tribunale di Lagonegro, Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lagonegro, Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lagonegro, Camera Penale di Lagonegro;

Ritenuto, infine, opportuno raccogliere in un solo testo le disposizioni in precedenza contenute in separati provvedimenti;

DISPONE

l'adozione delle seguenti misure organizzative da valere sino all'11 maggio 2020.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE

Secondo le linee guida concordate in sede distrettuale e pervenute in data odierna con atto adottato dal Sig. Presidente Corte di Appello di Potenza M_DG.Corte d'Appello di POTENZA - Prot. 10/03/2020.0003065.U, si prevede quanto segue.

In deroga all'orario di apertura previsto dall'art. 162 legge 23.10.1960 n. 1196 si limita l'accesso alle cancellerie dalle ore 9 alle 11,30 salvo atti urgenti assicurati sempre presso gli uffici requirenti, e di alimentare l'accesso ai servizi per via telematica sino al 31 maggio 2020, salvo revoca o modifica.

Sarà favorita la creazione di un punto di accesso centralizzato, in relazione alla grandezza e alla disposizione per piani dell'Ufficio Giudiziario, nel qual caso tutte le cancellerie restano chiuse al pubblico, salvo appuntamento telematico richiesto via e-mail per evenienze di particolare complessità od urgenza.

Stante l'emergenzialità della situazione, gli Avvocati utilizzeranno i sistemi telematici sia per le istanze e l'invio di documenti relativi a procedimenti civili e di lavoro-previdenza-assistenza tramite PCT, sia per altre attività, come assolvere agli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, sia per depositare telematicamente istanze relative a misure cautelari o richieste relative a processi penali agli indirizzi di posta elettronica certificata (giustiziacert.it) che saranno indicati dagli uffici.

Gli utenti, anziché accedere direttamente al palazzo di giustizia, devono avanzare le richieste di informazioni, copie, attestazioni o in caso di necessità prenotare l'accesso agli uffici giudiziari soltanto inviando una e-mail agli indirizzi di posta elettronica non certificata che verranno indicati dai singoli uffici e potranno essere convocati presso gli uffici giudiziari a scaglioni per orari fissi.

Fermo restando la raccomandazione ai difensori ad effettuare telematicamente anche tutte le possibili attività negli uffici requirenti, anche nelle Procure della Repubblica site nel distretto di Potenza e nelle sezioni di Polizia Giudiziaria ivi allocate si osserverà fino al 31.5.2020 l'orario dalle 9 alle 11,30 di apertura degli uffici al pubblico, per la presentazione di querele e qualsiasi altro atto, fatta salva la possibilità di accesso per atti urgenti e indifferibili nel range di orario ordinario.

I giudici togati ed onorari nel primo periodo fino all'11 maggio 2020 disporranno i rinvii d'ufficio fuori udienza e la data del rinvio d'ufficio, disposto con provvedimenti giudiziari fuori udienza, sarà comunicata alle parti processuali e ai loro difensori dalla Cancelleria, che provvede anche all'affissione sulla porta dell'aula del ruolo di udienza con indicazione dei rinvii d'ufficio e alla trasmissione di altra copia al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'immediata pubblicazione nel proprio sito web che garantisce la massima diffusione.

I presidenti di sezione curano che le cancellerie annotino nei campi liberi dei registri SICID, SIECIC e SICP evidenzino con un segno convenzionale consentito dal sistema informatico, i procedimenti per cui si procede al rinvio d'ufficio, tenuto conto nel c.d. periodo cuscinetto sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, ai procedimenti pendenti si applica la sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare, non si computano i termini ai fini della legge n. 89/2001.

Nel periodo di sospensione, ovvero sino all'11 maggio 2020 non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale prevista.

Fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e saranno quindi regolarmente tenute sino all'11 maggio 2020 soltanto le udienze relative ai procedimenti civili e penali esclusi dalla sospensione in forza dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020.

Nei processi penali, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 comma 2 lett. g) lett. a), b), c), d), del D.L. 2020 n. 1 i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione, nonostante il rinvio ex lege, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, la relativa istanza.

Per esigenze organizzative l'istanza deve pervenire alla cancelleria della competente sezione penale entro le ore 11,30 del giorno precedente dell'udienza da rinviare d'ufficio.

UDIENZE SOSPESE

A norma del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ART. 83 - *(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)*:

<<1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.>>.

Periodo la cui durata è stata estesa all'11 maggio 2020 dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, ART. 36 - *(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)*, secondo cui:

<<1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.>>.

UDIENZE CIVILI NON SOSPESE

Procedimenti esclusi dalla sospensione

A norma dell'art. 83, comma 3, del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18:

<<3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la

dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;>>

Ratio della norma di cui all'art. 83, comma 3, D.L 18/2020

La ratio emergenziale che ha dato origine al D.L 18/2020 conferisce certamente un carattere eccezionale alla norma di cui all'art. 83; pertanto, il combinato disposto degli artt. 14 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, induce a escludere un'interpretazione che vada oltre i casi in essa considerati (art. 14), con ciò dovendosi privilegiare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore (art. 12), ossia un'interpretazione letterale teleologicamente orientata al rispetto della finalità emergenziale di ridurre al minimo i contatti umani forieri del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In questi termini il CSM, nelle ultime Linee guida di cui alla delibera del 26 marzo 2020, invita i dirigenti degli uffici giudiziari a provvedere <<*principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica*>>.

Di conseguenza, per quanto qui di orientamento circa la comprensione nella sospensione delle udienze:

l'indicazione delle <<*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*>> di cui all'art. 83, comma terzo, lettera a), è preferibile, secondo peraltro la gran parte degli orientamenti sinora emersi nelle prassi degli uffici giudiziari, che sia interpretata nel senso che si riferisce soltanto alle cause per alimenti di cui agli artt. 433 segg. cod. civ. (dove testualmente compaiono proprio le espressioni "*alimenti*" e "*obbligazione alimentare*" e dove il fatto che la legge stessa tipicizza i presupposti - lo stato di bisogno e la incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico da parte dell'avente diritto - è la ragione che giustifica la deroga alla sospensione di cui all'art. 83 in esame) e non anche alle cause di separazione, divorzio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, dei procedimenti ex art. 337 bis CC (regolamentazione della filiazione fuori dal matrimonio), in cui si controverte sul se attribuire e/o modificare un assegno di mantenimento (salvo, ovviamente, che nel caso concreto ricorra il grave pregiudizio alle parti che giustifica ex post la dichiarazione dell'urgenza di trattazione da

parte del giudice e, se necessario, anche il rilascio immediato di un provvedimento provvisorio prima dell'inizio dell'udienza);

l'indicazione dei <<*procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona*>> nella materia lavoro, previdenza ed assistenza è preferibile che sia interpretata nel senso che si riferisce soltanto ai procedimenti aventi ad oggetto il diritto alla salute della parte attrice (ad es. procedimenti ex art. 700 cpc intesi ad ottenere la somministrazione di farmaci a carico del SSN).

Udienze che riguardano procedimenti esclusi dalla sospensione

Le successive disposizioni si riferiscono a tutte le cause civili, qualunque sia il tipo di cognizione previsto per la loro trattazione: cognizione ordinaria, cognizione del lavoro, cognizione sommaria (procedimenti speciali, cautelari, in camera di consiglio).

Esse, poi, sono differenziatamente adattate alle particolari forme richieste dalla trattazione delle udienze nei tipici settori dell'espropriazione immobiliare, dei fallimenti e procedure concorsuali, procedimenti di Volontaria Giurisdizione del Giudice Tutelare e del Collegio in materia di famiglia.

Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

La determinazione sul se l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

Tipologie (a titolo semplificativo)

a) Prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;

b) Udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, comma 7, cpc, dopo che sono scaduti i termini concessi per le memorie del precedente comma 6;

- c) Udienza di precisazione delle conclusioni;
- d) Prima udienza nel procedimento sommario ex art. 702 bis cpc;
- e) Nel rito del lavoro udienza ex art. 420 cpc non destinata all'assunzione di prove orali, né alla discussione orale dei difensori;
- f) Udienze aventi ad oggetto istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale.

Modalità di svolgimento

Norma:

art. 83, co.7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18: <<*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*>>; con deposito delle note da effettuarsi nei termini fissati e in data anteriore all'udienza.

Modalità:

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, di regola 7 giorni prima, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) nella determinazione della data dell'udienza il giudice ha facoltà di: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

La determinazione sul se l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

Tipologie (a titolo esemplificativo)

in genere, tutte le udienze in cui:

a) Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori

b) Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente;

c) Deve espletarsi un tentativo di conciliazione, salvo poi il differimento per la formalizzazione (e per la firma del processo verbale della conciliazione) ove il tentativo riesca.

Si precisa che l'ascolto del minore, che non è parte, non può avvenire da remoto.

Modalità di svolgimento

Norma:

art. 83, co.7, lett f), d.l. 17 marzo 2020, n. 18: <<*mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*>>;

inoltre, l'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*".

Modalità:

A. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti

eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell’udienza.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.

4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

B. Svolgimento dell’udienza da remoto

L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale

in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

Udienze civili dichiarate ad hoc urgenti e che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti

La determinazione sul se l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

Di regola, questa categoria di udienze deve essere rinviata a data successiva al 30 giugno 2020; sicché residuano solo le ipotesi eccezionali riguardanti casi concreti per i quali è stata emessa la dichiarazione d'urgenza.

Tipologie (a titolo esemplificativo)

- in generale le udienze di espletamento delle prove e in particolare:

– le udienze di escussione dei testimoni, di espletamento dell'interrogatorio formale e di audizione di informatori;

– le udienze di giuramento dell'ausiliare giudiziale (a meno che il giudice non ritenga avviabile attraverso il deposito di note scritte dell'ausiliare) e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice;

– comunque tutte quelle udienze che necessitino, ex lege o per ordine del giudice, la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti;

- le udienze relative ai procedimenti per convalida di sfratto quando non ci sia stata la costituzione della parte resistente prima della udienza;

- le udienze relative ai procedimenti cautelari quando non ci sia stata la costituzione della parte resistente prima della udienza;

Modalità di svolgimento

Trattazione ordinaria con svolgimento adattato, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, attraverso i seguenti accorgimenti organizzativi:

- aula d'udienza a porte chiuse;
- con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario;
- con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale;
- con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria e le persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti);
- se sono necessari spazi più ampi rispetto alla limitata dimensione dei locali del civile, l'udienza si svolgerà in aula destinata di regola ai processi penali.

Criteri preferenziali nella scelta della forma, scritta o da remoto, della trattazione

In generale

Come espresso dai giudici del settore, in questa fase appare opportuno incentivare la celebrazione dell'udienza c.d. cartolare di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 per le seguenti ragioni: maggiore celerità nella trattazione del procedimento; sostanziale abbattimento del rischio concreto ed attuale di insorgenza, durante l'udienza tramite collegamento da remoto, di problemi tecnici, magari di non facile soluzione, connessi all'utilizzo, ancora in fase sperimentale, degli applicativi in dotazione, tenuto in particolare conto che, al momento, da un lato, lo stato di efficienza dei collegamenti in rete è lungi dall'essere ottimale, e, dall'altro lato, c'è ancora scarsa dimestichezza con l'utilizzo di Microsoft Teams sia da parte dei giudici e sia da parte dell'avvocatura, come evidenziato dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'orientamento alla base delle precedenti disposizioni già ha tenuto conto della preferenza per l'udienza c.d. cartolare.

Ad ogni modo, quando nel caso concreto ci sia possibilità di scelta tra diverse forme di trattazione, i giudici si orienteranno principalmente valutando, in via prioritaria, di preferire il seguente ordine:

- a) In primo luogo, la trattazione scritta,
- b) In subordine, la trattazione in videoconferenza,
- c) In via residuale ed eccezionale, la trattazione ordinaria a porte chiuse, adattata al rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria appresso indicate;

In particolare:

Con riferimento ai differenti settori del civile, si seguirà il seguente schema preferenziale.

Settore espropriazione immobiliare

- Tenuto conto della consultazione avuta con il G.E. dott. Aniello De Piano e lette le linee guida dallo stesso predisposte, che integralmente vengono trasfuse nel corpo del presente decreto e dallo stesso sono congiuntamente firmate;

- Ritenuto che la stessa ratio non può non accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

- Convenuto pertanto di dover costruire delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- Ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita;

adotta le seguenti disposizioni per la gestione delle attività in materia di esecuzione forzata civile sino all'11 maggio 2020:

1. Udienza ex art. 569 c.p.c.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi i GE procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 30.06.2020, salva la praticabilità delle forme della udienza da remoto e della udienza c.d. non partecipata

Nel caso di differimento, nel relativo decreto, i GE avranno cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua. I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico. I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio. Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

2. Attività dell'esperto stimatore.

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, la documentazione necessaria presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

1. Sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo se la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.

2. I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso

possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

3. Attività del custode giudiziario.

Il custode continuerà a svolgere tutte le attività che siano compatibili con modalità telematiche o da remoto, o comunque tramite attività on- line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia ...) invece:

1. gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

2. il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on - line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. Attività di liberazione degli immobili pignorati.

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione degli immobili pignorati che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data dell'11 maggio 2020, tranne ove si riscontrino situazioni d'urgenza, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità

giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- sono sospese sino al 30 giugno 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, preallerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione – sempre in relazione al periodo successivo all'11 maggio 2020– ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine, oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

5. Le vendite e l'attività del professionista delegato.

5.1 Vendite fissate nel periodo di sospensione.

Ne consegue, che nel periodo di sospensione ex lege delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita, sono differite secondo la nuova calendarizzazione delle procedure.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel periodo di sospensione ex lege sopra indicato vanno intesi come differiti ad altra data, da stabilirsi a cura del professionista delegato, comunque successiva al 30 giugno 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte.

Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, si considerano ferme ed irrevocabili ex art.571 c.p.c. le offerte già depositate;

b) Per le nuove offerte, il termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 12 maggio 2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

c) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti internet indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

d) è sospeso, sino all'11 maggio 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 12 maggio 2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto;

e) sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo;

f) sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

Indicazioni operative

La condivisione di queste premesse può consentire al GE in riferimento ai procedimenti allo stesso assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse, di provvedere a diramare le seguenti indicazioni:

1) differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 31 maggio 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta";

2) comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente

punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verificare la presenza di offerte per la singola asta che vanno a differire - esclusivamente al fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento – con la redazione di un atto che sarà depositato tra gli atti della gara del tenore: SI OFFERTE/NO OFFERTE;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

5.2. Vendite già fissate sino al 30 giugno 2020.

Premesse

Anche l'organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Ebbene, ferma questa premessa, appare opportuno sospendere tutte le vendite anche quelle con modalità telematiche, in ragione della circostanza che – sebbene la vendita con modalità telematica può svolgersi da remoto – di fatto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista ed in particolare le visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, si considerano ferme ed irrevocabili ex art.571 c.p.c. le offerte già depositate;

b) per le nuove offerte, il termine per il deposito non può considerarsi sospeso, salvo diversa disposizione che si renda necessario adottare, e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

c) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti internet indicati in ordinanza e sul PVP (per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica") dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

d) non è sospeso, per il periodo successivo all'11 maggio 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo, salvo diversa disposizione che si renda necessario adottare;

e) sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

Indicazioni operative

La condivisione di queste premesse può consentire al GE in riferimento ai procedimenti allo stesso assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse di provvedere a diramare le seguenti indicazioni:

Le indicazioni operative raccomandabili sono perciò le seguenti:

1) differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 30 giugno 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta";

2) comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente

punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verificare la presenza di offerte per la singola asta che vanno a differire - esclusivamente al fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento – con la redazione di un atto che sarà deposito tra gli atti della gara del tenore: SI OFFERTE/NO OFFERTE;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

5.3. Ri-calendarizzazione delle vendite differite

La necessità di soddisfare esigenze superiori, quali la salvaguardia della salute pubblica inducono a suggerire una calendarizzazione come segue per i differimenti da predisporre ed ovvero:

1) Vendite sospese/differite comprese nel periodo sino all'11 maggio 2020; > periodo fissazione della data di differimento: 1° luglio 2020/15 luglio 2020;

2) Vendite sospese/differite comprese nel successivo periodo sino al 31 maggio 2020; > periodo fissazione della data di differimento: 15 settembre 2020/30 settembre 2020;

3) Vendite sospese/differite comprese nel successivo periodo sino al 30 giugno 2020; > periodo fissazione della data di differimento: 1° ottobre 2020/15 ottobre 2020.

6. Emissione dei decreti di trasferimento ex art.586 c.p.c.

Il GE può continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. Progetti di distribuzione - approvazione in assenza delle parti.

Il GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., dopo il primo periodo sino all'11 maggio 2020, può valutare – salva la introduzione di una diversa disposizione normativa - di tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previa emissione di un decreto con il quale invitano le parti a non comparire all'udienza, nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art.597 c.p.c. Nel caso invece in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni prima dell'udienza già fissata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo l'11 maggio 2020, il GE adotterà analogo decreto, ma il termine per il deposito delle contestazioni decorrerà dalla comunicazione del decreto stesso.

8. Ruoli di udienza

Per il periodo sino all'11 maggio 2020:

con riferimento al ruolo di esecuzione immobiliare il magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutte le cause fissate a periodo successivo all'11 maggio 2020, secondo il calendario che il magistrato avrà cura di predisporre.

Per il successivo periodo:

si procederà secondo le linee organizzative tracciate dal Capo dell'Ufficio e comunque in ogni caso gli eventuali rinvii delle udienze saranno effettuati almeno 24 ore prima della data di udienza.

9. Ulteriori attività.

È sospeso il colloquio con gli ausiliari del GE fino a diversa disposizione. Si invitano gli ausiliari già nominati al massimo utilizzo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione delle urgenze. Si invitano gli aspiranti ausiliari ad inviare il proprio curriculum via mail alla cancelleria.

Settore fallimenti e procedure concorsuali

- Tenuto conto della consultazione avuta con il G.D. dott.ssa Giuliana Trotta, si dispone quanto segue per la gestione delle attività in materia di procedure concorsuali sino all'11 maggio 2020:

1. *Udienze prefallimentari*

Di regola e salvo urgenza, saranno rinviate a dopo il 30 giugno 2020, con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciarvi.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si ribadisce che si adotterà analoga condotta, pertanto se urgente in base ai rilievi delle parti, sarà celebrata, altrimenti rinviata.

2. *Aste fallimentari in corso e attività dei collaboratori del GD*

Premesso che la sezione reputa che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro del Paese sia idonea a incidere

sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire concentrazioni economiche speculative, rilevato che tale tendenza debba essere ostacolata e repressa, e considerato che ragionevolmente per iniziare il riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore di soli quindici giorni;

ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate, ecc.) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo c.d. cuscinetto, come segue:

sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 30.06.2020, con redazione medio tempore delle attività diverse possibili;

sospensione dell'attività di visita degli immobili abitati sino al 30.06.2020, per gli immobili non abitati il curatore si premurerà di scaglionare le visite;

Si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate dovranno semplicemente essere differite oltre il 30.06.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore in tal caso potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, se la vendita è stata delegata, laddove l'asta sia stata fissata dinanzi al G.D. il curatore depositerà apposita istanza di rinvio.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, la sezione, raggiunta la convinzione che non vi è paragone tra i valori in gioco, perdita in termini economici per la procedura e tutela della salute, richiamando l'esigenza di riequilibrare il mercato di cui sopra, si dà quale linea guida l'indirizzo di rinviare anche tali aste, e per migliore organizzazione oltre il 30.06.2020;

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa, si dispone di differire solo la data di

celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

3. *Istruzioni operative per i curatori*

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici e le linee di condotta per le aste di cui sopra, si specifica che:

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (relazioni ex art. 33 LF, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice).

Per i mandati si specifica che essi dovranno essere presentati solo in via telematica. Ciò vale per tutte le procedure compresi i concordati.

I curatori, in particolare, avranno cura di depositare apposita istanza in telematico, in seguito la Cancelleria provvederà a redigere il relativo mandato di pagamento che a sua volta caricherà nell'apposito fascicolo telematico, come atto non codificato, per l'autorizzazione da parte del G.D.

Tale modalità intende temporaneamente disciplinare l'emissione dei mandati di pagamento in attesa che la sezione determini appositi modelli che saranno poi trasmessi ai curatori i quali potranno procedere al deposito in autonomia, senza interferire coi lavori di Cancelleria.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Funzionario della sezione fallimentare Dott. Luigi Mandara.

Per quanto riguarda eventuali mandati non evasi e richiesti sino ad oggi, ancora predisposti in cartaceo, si dispone di non reiterare la richiesta, i ricorsi verranno gestiti, il provvedimento autorizzatorio emesso, ma non essendo possibile la lavorazione cartacea sino al termine del periodo di sospensione, 11 maggio 2020 compreso, essi potranno essere ritirati secondo l'ordine scaglionato che verrà comunicato dalla cancelleria, al fine di evitare assembramenti.

Settore VG

- Tenuto conto della consultazione avuta con i giudici della sezione e per gli affari del G.T. con la dott.ssa Giuliana Trotta, si dispone quanto segue per la gestione delle attività in materia di procedure di VG sino all'11 maggio 2020:

1. *Procedimenti non soggetti a sospensione*

Tanto premesso con riferimento all'ufficio del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 83 comma 3, lett. a), del D.L. 18/2020 saranno sempre trattati:

a) i procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);

b) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzioni volontarie della gravidanza);

c) i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

d) i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

2. *Amministrazioni di sostegno.*

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. 18/2020 la sospensione non opera per i *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute.”*.

Attesa l'imprescindibile necessità di procedere all'audizione dell'interessato, di regola saranno rinviate di tutte le udienze fissate per la nomina di un amministratore di sostegno, tenuto conto del fatto che né l'udienza c.d. figurata (a trattazione scritta), né l'udienza da remoto, gli garantirebbero adeguata tutela.

Il GT valuterà l'opportunità di ascoltare l'interessato, eventualmente a porte chiuse e con le adeguate precauzioni igienico-sanitarie, solamente nei casi comprovati di indifferibilità ed urgenza. La valutazione di urgenza è rimessa discrezionalmente al giudice tutelare.

Il giudice tutelare si riserva l'adozione di provvedimenti provvisori (es. nomina di un ADS provvisorio), valutato in modo unitario il ricorso e tenuto conto della documentazione allegata.

Ciò in attuazione dell'art. 405, comma 4, cc secondo cui <<Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere>>.

3. *Procedimenti VG collegiali in materia di famiglia.*

Saranno a trattazione scritta i procedimenti collegiali ex artt. 709 e 710 c.p.c., ex articolo 9 legge n. 898/70 e di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.

Rimane nella facoltà delle parti di chiedere comunque la fissazione d'udienza per la comparizione personale, udienza che sarà fissata con svolgimento da remoto o, in caso di difficoltà tecniche, con comparizione delle parti in aula d'udienza, previa verifica della possibilità di garantire le condizioni di sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria in atto e, in ogni caso, tenuto conto delle esigenze del ruolo.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Collegio di differire l'udienza di comparizione delle parti laddove ciò si riveli necessario alla tutela dei diritti degli interessati.

4. *Altri procedimenti di VG.*

Tutti gli altri procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, anche non in materia di famiglia e persone, per i quali non sia prevista espressamente la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, saranno regolarmente trattati come di consueto con provvedimento del magistrato depositato con Consolle.

UDIENZE PENALI NON SOSPESE

A norma del **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ART. 83** (*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*):

<<3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-fer della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.>>

A norma del **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, ART. 36** (*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*):

<<2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.>>.

Al riguardo, per mera comodità di consultazione, invariata restando la sua forza ed efficacia di protocollo su accordo delle parti dell'intesa, si riporta il contenuto del vigente protocollo per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza di convalida dell'arresto o del fermo e

giudizio direttissimo (390 ss., 449 ss. CPP), adottato il 23 marzo 2020 d'intesa tra Tribunale di Lagonegro, Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lagonegro, Consiglio dell'ordine degli Avvocati Di Lagonegro, Camera Penale di Lagonegro:

<<1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza.

1.1. Dinanzi al giudice per le indagini preliminari si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza, alle udienze di convalida dell'arresto dell'indagato in stato di arresto domiciliare precautelare, ovvero custodito presso camere di sicurezza a disposizione della polizia giudiziaria per il tempo strettamente necessario alla celebrazione dell'udienza, ovvero presso la casa circondariale.

2. Le forze dell'ordine attrezzeranno presso i comandi sul territorio ove sono ubicate le camere di sicurezza, utilizzate per la custodia delle persone arrestate, idonee sale per le udienze in videoconferenza.

2.1. Ai direttori delle case circondariali di Potenza e di Matera, del pari, sarà chiesto di attrezzare, presso le strutture carcerarie, idoneo spazio per il collegamento in videoconferenza.

3. A tale scopo viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione.

4. Il PM di turno curerà – nell'ambito delle comunicazioni con la PG che procede all'arresto - il rispetto delle seguenti indicazioni operative:

a) all'atto della comunicazione all'avvocato nominato di fiducia o d'ufficio dell'avvenuto arresto, la polizia giudiziaria procedente dovrà indicare il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito in regime di arresti domiciliari precautelari o la struttura carceraria ove sarà collocato, dandone atto nel verbale di arresto;

b) il difensore sarà invitato a comunicare alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC): tale

comunicazione sarà oggetto di rituale annotazione da parte della PG procedente;

c) nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p. (arresti domiciliari), la polizia giudiziaria dovrà indicare al difensore il comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto o sarà autorizzato a recarsi per celebrare l'udienza di convalida da remoto;

d) la polizia giudiziaria darà avviso al difensore della possibilità di partecipare all'udienza

- I. presso il luogo di custodia unitamente e accanto al suo assistito (nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di prevenzione sanitaria),*
- II. ovvero a distanza mediante collegamento telematico sulla piattaforma TEAMS,*
- III. ovvero, in via residuale, presso l'aula di udienza, debitamente allestita.*

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione a distanza.

d.1.) Nel caso in cui il difensore nominato dall'arrestato non appartenga al foro di Lagonero, la polizia giudiziaria provvederà con il mezzo più celere e idoneo allo scopo (esemplificativamente a mezzo mail, ovvero anche messaggistica istantanea) a trasmettere al difensore stesso una copia del presente protocollo, richiedendo al difensore stesso se aderisca o non aderisca all'impiego delle indicazioni operative contenute nel presente atto.

Nel caso di adesione del difensore, la polizia giudiziaria provvederà ai sensi del punto d)

Nel verbale, la polizia giudiziaria darà atto:

- di avere inoltrato al difensore di foro diverso da quello di Lagonero nominato dall'arrestato copia del presente protocollo, specificando le modalità con le quali ciò sia avvenuto;*
- Della adesione o non adesione del difensore all'impiego delle modalità operative previste dal presente atto;*

- *Della scelta compiuta dal difensore ai sensi del punto d).*

Nel caso di mancata adesione del difensore di foro diverso da quello di Lagonero, resta comunque salva la celebrazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza dell'arrestato.

e) la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto dovrà trasmettere sia all'indirizzo e-mail dell'ufficio del pubblico ministero sia all'indirizzo mail istituzionale del sostituto procuratore di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD (con separata corrispondenza verranno indicati gli indirizzi mail e forniti eventuali ulteriori dati e informazioni utili al rapido e corretto inoltro degli atti);

f) nella nota di trasmissione del verbale e di tutti gli atti relativi all'arresto dovrà essere obbligatoriamente comunicato:

f1) il luogo ove sarà presente l'arrestato per la connessione da remoto;

f2) l'indirizzo e-mail dell'operatore presso la cui postazione avverrà la connessione e che dovrà essere contattato per avviare la connessione da parte del giudice;

f3) il recapito telefonico dell'ufficio ove avverrà la connessione e/o degli operanti di PG che saranno presenti, al fine di consentire contatti diretti con la cancelleria del tribunale ed i contatti tra arrestato e difensore.

5. La segreteria di presidio e/o supporto al pubblico ministero di turno comunicherà tempestivamente via email alla cancelleria del tribunale il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

6. La segreteria di presidio e/o supporto al pubblico ministero di turno procederà – in base alle indicazioni provenienti dal magistrato di turno riportate in apposita scheda - all'iscrizione dei procedimenti penali relativi ai soggetti arrestati a SICP (e solo qualora non sia possibile procedere direttamente all'iscrizione utilizzerà una numerazione ad hoc, con registro di comodo, successivamente aggiornata con gli adempimenti di iscrizione ordinari)

7. Il decreto di presentazione all'udienza per direttissima in videoconferenza nonché la richiesta di convalida dell'arresto in

videoconferenza inoltrata all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, dovranno obbligatoriamente indicare gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di polizia giudiziaria e degli operatori della struttura carceraria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore, nonché del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero;

Il decreto ovvero la richiesta di convalida indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Il decreto di presentazione dell'arrestato, inoltre, indicherà giorno, ora e luogo dell'udienza dinanzi al giudice del dibattimento, monocratico o collegiale, secondo le indicazioni che saranno impartite senza formalità dal giudice o dal presidente del collegio.

All'esclusivo scopo di semplificare e accelerare la lettura degli atti e i conseguenti adempimenti, si conviene l'impiego di uno schema essenziale dei dati, da inserire nel decreto di presentazione o nella richiesta di convalida dell'arresto, riportato in allegato al presente protocollo, come "ALLEGATO 1".

8. Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, i pubblici ministeri di turno si impegnano a disporre la trasmissione dei fascicoli delle udienze per direttissima e di quelli relativi alle convalide dell'arresto entro il più breve tempo possibile.

9. La segreteria di presidio e/o supporto del pubblico ministero di turno procederà alla formazione del "fascicolo digitale", mediante scansione in PDF della copia della copertina con numero RGNR (o con la numerazione provvisoria attribuita al fascicolo), del certificato penale e del decreto di comparizione ovvero della richiesta di convalida dell'arresto all'udienza sottoscritto anche digitalmente dal P.M.

Si procederà quindi alla trasmissione di tutti gli atti (copertina, decreto ovvero richiesta di convalida dell'arresto, certificato penale, verbale di arresto e ogni atto allegato) su un unico o più file

- al difensore attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso comunicato (avendo cura di assicurare la ricezione degli atti sopra indicati almeno un'ora prima dell'inizio dell'udienza al fine di consentire al difensore di fiducia/d'ufficio di avere cognizione del contenuto degli stessi)*

- *alla cancelleria del tribunale, via PEC con valore ai fini di deposito, attestando anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio allo stesso. Dell'avvenuta trasmissione la segreteria della procura darà altresì avviso telefonico alla cancelleria del giudice.*

Le note di trasmissione che accompagnano l'invio degli atti verranno preferibilmente firmate digitalmente dalla segreteria di presidio e/o di supporto del PM.

10. *All'udienza di convalida (nei casi in cui l'Ufficio del pubblico ministero riterrà opportuno presenziare) e al giudizio per direttissima parteciperà un sostituto procuratore ovvero un vice procuratore onorario. Il PM attiverà dalle postazioni presso la procura della Repubblica ovvero da remoto (in abitazione o altro luogo idoneo) la connessione con sistema TEAMS.*

Il pubblico ministero di udienza riceverà copia digitale del fascicolo di udienza dalla segreteria di presidio e/o supporto del PM di turno. Il pubblico ministero di udienza comunicherà l'esito dell'udienza alla segreteria, avvalendosi di apposita modulistica, l'esito dell'udienza e l'eventuale data di rinvio con indicazione dell'aula di udienza.

La segreteria di presidio e/o supporto curerà la stampa e la preparazione del fascicolo cartaceo.

11. *Presso la cancelleria del settore dibattimentale e presso la cancelleria del settore GIP sarà assicurata l'istituzione di una unità di presidio/supporto al giudice (monocratico o collegiale) di turno per le direttissime e rispettivamente per le convalide GIP (con separata corrispondenza verranno indicati gli indirizzi mail e forniti eventuali ulteriori dati e informazioni utili al rapido e corretto inoltro degli atti)*

12. *La cancelleria del settore dibattimentale (per le convalide di arresto e contestuale giudizio direttissimo) ovvero la cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la mail con le richieste della procura provvederà:*

- *a stampare la mail contenente l'atto di presentazione per il giudizio direttissimo ovvero la richiesta di convalida dell'arresto;*
- *ad apporvi timbro di pervenuto/depositato, specificando la modalità con la quale gli atti sono stati ricevuti;*

- *ad attribuire al relativo fascicolo la numerazione RG trib. ovvero RG GIP con le connesse annotazioni al SICP;*
- *a sottoporla al giudice di turno*
 - *direttamente se presente in ufficio, nel rispetto della disciplina in tema di prevenzione sanitaria, nel contempo trasmettendogli all'indirizzo di posta istituzionale gli atti e i documenti pervenuti dalla procura della Repubblica;*
 - *ovvero, se non presente in ufficio, trasmettendo al medesimo, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, gli atti e i documenti pervenuti dalla procura della Repubblica, unitamente alla richiesta della procura (decreto di presentazione o richiesta di convalida) nell'esemplare precedentemente stampato e munito di timbro "pervenuto/depositato", previamente scansionato in PDF;*

13. Nel caso di convalida dell'arresto richiesta al giudice per le indagini preliminari, questi provvederà con proprio decreto ad indicare data e ora dell'udienza.

Il giudice farà comunicare il decreto dalla cancelleria alle parti, alla polizia giudiziaria, nonché al tecnico per la registrazione e trascrizione dell'eventuale interrogatorio dell'indagato/imputato arrestato.

14. Sarà facoltà del giudice disporre, con il supporto della cancelleria prima dello svolgimento dell'udienza vera e propria, opportune prove tecniche con l'ufficio del pubblico ministero, con il difensore e con il luogo ove l'indagato/imputato arrestato si trovi o si troverà in videoconferenza al momento dell'udienza.

15. Il giudice, il giorno e nell'ora dell'udienza sarà fisicamente presente presso il tribunale di Lagonegro, con una postazione informatica che consenta il collegamento video e audio. La collocazione avverrà preferibilmente presso l'aula di udienza "Nigro" al secondo piano del palazzo di giustizia, maggiormente idonea per dimensioni e distribuzione degli spazi a garantire le distanze di sicurezza tra gli operatori.

Presso l'aula di udienza "Nigro" (o in caso di indisponibilità in altro idoneo sito indicato dal presidente del tribunale) saranno collocati, debitamente distanziati l'uno dall'altro, l'ausiliare del giudice, il tecnico per la fono registrazione e, nel caso abbia o abbiano deciso di intervenire in quella sede, il difensore e/o i difensori e il rappresentante del pubblico ministero.

16. Il giudice, con il supporto della cancelleria, stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione o con la richiesta di convalida dell'arresto dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di esaminare gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

17. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (sostituto procuratore ovvero vice procuratore onorario; polizia giudiziaria e/o appartenente al DAP, imputato/indagato, difensore) il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, specificherà che l'udienza sarà celebrata nelle forme del collegamento audiovisivo a distanza in simultanea attraverso l'applicativo TEAMS, dando atto – e così motivando il ricorso a tale modalità di svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. – delle ragioni di sicurezza legate alla necessità di contenere e prevenire la propagazione e diffusione del COVID-19;

18. Presso il luogo di custodia dell'arrestato collegato in videoconferenza sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero un appartenente al DAP, di cui verrà riportato in verbale cognome e qualifica, il quale attesterà l'identità dell'arrestato e curerà anche di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria.

19. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione ovvero la richiesta di convalida indichino la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza accanto all'arrestato (nel rispetto della normativa in tema di distanziamento) ovvero potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico e/o in videocollegamento – con l'arrestato e le altre parti processuali.

20. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi con modalità idonea a garantire la riservatezza delle comunicazioni, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146-bis, comma, 4 disp. att. c.p.p.

21. Nel verbale di udienza, redatto dall'ausiliare del giudice, verrà dato atto, tra l'altro e dopo averlo verificato, che:

- l'indagato/imputato è stato posto ed è posto in condizioni di comunicare in maniera riservata con il proprio difensore, a mezzo telefono o con altre modalità che saranno indicate a verbale;

- *il collegamento audiovisivo allestito consente, come previsto dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., la reciproca possibilità di vedere e ascoltare i soggetti interessati;*

22. *Nel caso di presentazione dell'arrestato per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo monocratico, la relazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria sui presupposti e sulle circostanze dell'arresto potrà essere sostituita, con l'accordo delle parti e nella prospettiva dello snellimento del procedimento, dalla lettura del verbale di arresto e degli atti connessi rilevanti, ferma la necessaria presenza in video conferenza dell'ufficiale di PG per la relazione o per eventuali chiarimenti, ove necessari.*

23. *Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.*

24. *Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti e produrre documenti mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. A tale riguardo, e nei limiti del possibile, le parti avranno cura di predisporre prima dell'udienza una evidenza informatica dei documenti che intendano produrre e/o scambiare. Della produzione/scambio di documenti si darà atto a verbale.*

25. *Nell'aula di udienza sarà presente il tecnico per la fonoregistrazione che curerà la registrazione (dalle casse) degli atti e delle attività che saranno indicati dal giudice, sentite le parti. Al fine di agevolare l'attività di successiva trascrizione, il giudice potrà, sentite le parti, attivare la funzione "registra" dell'applicativo TEAMS, in modo da avere a disposizione alla fine della videoconferenza un file audio-video che potrà essere salvato su un supporto esterno (ad es. chiavetta USB) da consegnare al tecnico addetto alla successiva trascrizione. Delle relative operazioni si darà atto con verbale.*

26. *Il verbale di udienza, alla conclusione della stessa, sarà sottoscritto dall'ausiliare del giudice, dal giudice e dagli altri soggetti – diversi dal tecnico della fonoregistrazione – presenti nell'aula di udienza. L'esemplare così sottoscritto sarà scansionato dalla cancelleria e*

trasmesso a ciascuno dei soggetti collegati a distanza; costoro, dopo la stampa della scansione del verbale così trasmesso, provvederanno a sottoscriverlo e ad inviare, attraverso la chat di TEAMS o a mezzo mail, la scansione del documento siglato. Tutti i documenti così affluiti presso la cancelleria del giudice saranno collazionati per formare parte integrante del verbale di udienza.

27. Nel corso dell'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, è garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p., attraverso la stessa chat di TEAMS ovvero fornendo al difensore la propria utenza telefonica e/o casella e-mail.>>.

UDIENZE DEI GIUDICI DI PACE NON SOSPESE

Allo stato non possono prevedersi come fattibili modalità di deposito telematico degli atti a causa delle gravi difficoltà operative, anche informatiche, che devono affrontare gli uffici del Giudice di Pace del circondario e, in particolare, gli uffici di Sala Consilina e Polla, dal 16 marzo 2020 rimasti chiusi per il cospicuo periodo di tempo durante il quale sono stati posti in quarantena dall'Autorità Sanitaria Regionale della Campania a causa dei focolai di epidemia scoppiati nel vasto territorio campano del Vallo di Diano e che solo dal 14 aprile 2020 sono stati riaperti al pubblico con l'istituzione di un presidio composto da un dipendente di ciascuno ufficio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di ciascun giorno.

CIVILE

Nel processo civile dinanzi al Giudice di Pace per il convenuto non è previsto un termine di costituzione in data antecedente l'udienza e lo stesso attore può costituirsi fino alla data d'udienza.

Di conseguenza, per i nuovi procedimenti si farà rinvio ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

Per i giudizi civili pendenti, qualora si tratti di procedimenti esclusi dalla sospensione, in virtù della dichiarazione d'urgenza del giudice a motivo della ricorrenza nel caso concreto del grave pregiudizio alle parti, il giudice:

- ove non sia necessario disporre di prove costituenti o le prove siano già state espletate, procederà a trattazione scritta per la fase

della discussione e decisione, disponendo i doppi termini per il deposito di conclusioni;

- altrimenti, procederà nelle forme ordinarie ma con gli adattamenti necessari ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, attraverso i seguenti accorgimenti organizzativi: aula d'udienza a porte chiuse; con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario; con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale; con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria e le persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti); se sono necessari spazi più ampi rispetto alla limitata dimensione dei locali del civile, l'udienza si svolgerà in aula destinata di regola ai processi penali.

PENALE

Per i giudizi penali pendenti, fissati nel periodo di sospensione fino al 12.05.2020, il giudice disporrà il rinvio in blocco a data successiva al 30.06.2020.

CLAUSOLA DI RISERVA

Il quadro di riferimento normativo e prima ancora la situazione di fatto, sono in continua evoluzione e, di conseguenza, le presenti disposizioni devono fisiologicamente considerarsi soggette alla clausola *rebus sic stantibus*.

Di esse, pertanto, si fa espressa riserva di integrazione o rettifica, a seconda dell'evolversi della situazione di fatto dell'emergenza epidemiologica e del conseguente quadro di riferimento normativo.

MANDA

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

Lagonegro, 20 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Luigi Pentangelo)